



# **A.Di.S.U. “SUOR ORSOLA BENINCASA”**

*Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario*

[www.adisusob.it](http://www.adisusob.it) – [info@adisusob.it](mailto:info@adisusob.it)

**ANNO ACCADEMICO 2011/2012**

## **BANDO DI CONCORSO**

PER L'ASSEGNAZIONE DI:

**BORSE DI STUDIO**

**POSTI ALLOGGIO**

**CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

Delibera C.d.A. n. 3 del 20 luglio 2011

Determina del Direttore Amministrativo n. 15 del 22 luglio 2011

**SCADENZA:**

**ORE 12,00 DEL 23 SETTEMBRE 2011**

### Date utili per il concorso borse di studio 2011/2012

<b>10 Agosto 2011</b>	Data ultima di riferimento per l'acquisizione del merito utile per la partecipazione al concorso 2011-2012, ivi comprese le convalide dei crediti conseguiti in ambito mobilità internazionale
<b>22 agosto 2011</b>	Apertura del collegamento on-line per la registrazione, compilazione e conferma della domanda di partecipazione
<b>23 Settembre 2011</b>	Ore 12,00 (ora di interruzione del collegamento on-line) - Termine ultimo, <b>pena l'esclusione</b> , per la presentazione e la conferma della domanda borsa di studio on-line
<b>7 Ottobre 2011</b>	Data entro la quale le attestazioni ISEE dovranno risultare in banca dati INPS
<b>31 Ottobre 2011</b>	Termine entro il quale verrà pubblicata la graduatoria provvisoria
<b>7 Novembre 2011</b>	Termine entro il quale l'iscrizione deve risultare registrata negli archivi dell'Università ad eccezione dei candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1.1 punti 1), 2)
<b>10 Novembre 2011</b>	Data ultima per acquisizione di domande presentate entro la data del 23/09/2011 e trasferite da altre Aziende o Enti
<b>10 Novembre 2011</b>	Data entro la quale lo studente "fuori sede" deve documentare la propria condizione
<b>10 Novembre 2011</b>	Data entro la quale lo studente può richiedere la rettifica dei dati di merito e di reddito
<b>31 Dicembre 2011</b>	Data entro la quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva e, <b>compatibilmente con l'accredito dei fondi da parte della Regione</b> , posta in pagamento la prima rata per gli studenti risultati assegnatari
<b>30 Aprile 2012</b>	Termine entro il quale l'iscrizione deve risultare registrata negli archivi dell'Università per i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1.1 punti 1), 2)
<b>30 giugno 2012</b>	Termine entro il quale, <b>compatibilmente con l'accredito dei fondi da parte della Regione</b> , sarà liquidata la seconda rata agli studenti iscritti ad anni successivi al primo
<b>10 Agosto 2012</b>	Data entro la quale gli studenti beneficiari immatricolati per l'a.a. 2011/2012 devono acquisire i 20 crediti necessari <b>per aver diritto al pagamento della seconda rata della borsa di studio</b>
<b>30 Novembre 2012</b>	Data entro la quale gli studenti immatricolati beneficiari devono acquisire i 20 crediti <b>per il mantenimento della prima rata incassata</b>

Art.1 - CONCORSO – DATA DI SCADENZA .....	Pag. 4
Art.2 - STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE” .....	“ 6
Art. 3 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI.....	“ 7
Art. 4 - ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL’ ANNO 2010 – RILASCIO E CRITERI.....	“ 8
Art. 5 - REQUISITI DI REDDITO .....	“ 9
Art. 6 - REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE.....	“ 13
Art. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ .....	“ 17
Art. 8 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO.....	“ 19
Art. 9 – INDICE DI MERITO.....	“ 19
Art.10 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE.....	“ 20
Art.11 - RETTIFICHE E RICORSI.....	“ 23
Art.12 - IDONEI ASSEGNATARI E NON ASSEGNATARI - BENEFICI.....	“ 24
Art.13 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E COSTO DEI SERVIZI.....	“ 25
Art.14 - ANTICIPO E SALDO DELLE BORSE DI STUDIO – RESTITUZIONE DA PARTE DI STUDENTI DEL 1° ANNO .....	“ 27
Art.15 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE.....	“ 28
Art. 16 - CONTROLLI. EVENTUALI SANZIONI.....	“ 34
Art. 17 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE. MODALITÀ DI RIMBORSO.....	“ 34
Art. 18 - CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE.....	“ 35
Art. 19 - CASI DI DECADENZA E REVOCA.....	“ 36
Art. 20 - COMPATIBILITÀ.....	“ 36
Art. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 30/06/03, N. 196) - INFORMATIVA.....	“ 36
Art. 22 - NORME DI RINVIO .....	“ 37

## Art. 1 - CONCORSO – DATA DI SCADENZA

Il presente bando rispecchia le disposizioni contenute nella Programmazione Regionale adottata con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 208 del 24/05/2011, sottoposta, prima dell'approvazione da parte della Giunta Regionale stessa, al Consiglio Regionale per la valutazione da parte della Commissione Consiliare competente per materia.

L'A.Di.S.U. "Suor Orsola Benincasa" (Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, in seguito anche solo Azienda o Adisu) bandisce un concorso per l'attribuzione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale (in avanti solo borse di studio o borse) a favore di studenti iscritti o che intendano iscriversi per l'anno accademico 2011/2012 all'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" (in seguito anche solo Ateneo o Università).

**La data di scadenza** per la partecipazione al concorso, mediante istanza da prodursi esclusivamente via **web**, è fissata, improrogabilmente, alle **ore 12.00 del 23 settembre 2011** (art. 18 sub *a*). Oltre tale termine il sistema informatico restituirà l'eventuale modulo-domanda comunque inoltrato con la dizione "**Fuori-Termine**" escludendo gli intestatari dal concorso.

L'importo stanziato è pari a € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00) fatto salvo l'effettivo accredito dei fondi da parte della Regione Campania.

### 1.1 - AMMISSIBILITÀ AL CONCORSO. TRASFERIMENTO DI SEDE, DI FACOLTÀ O DI CORSO DI LAUREA

Sono ammessi al concorso gli studenti dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa", iscritti al corso di laurea in "**Scienze della Formazione Primaria**" (corso attivato prima dell'attuazione del D.M. 3/11/99, n. 509), ai **corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, di laurea magistrale in Scienze della Formazione a ciclo unico, di laurea magistrale, Scuola di specializzazione in beni archeologici, Scuola di specializzazione in beni storico artistici, di dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998), in possesso di tutti i requisiti di reddito e di merito di cui ai successivi artt. 5 e 6; particolari eccezioni sono previste per gli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% di cui al successivo art. 7.

Per tutti i partecipanti l'iscrizione dovrà risultare registrata negli archivi dell'Università, improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro il **7 novembre 2011** fatta eccezione per le seguenti categorie di studenti, per le quali l'iscrizione dovrà risultare registrata negli archivi dell'Università, improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro il **30 aprile 2012**:

- 1) studenti per i quali il numero di anni di permanenza all'università compreso tra l'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e l'a.a. 2010/2011 incluso è pari alla durata naturale del corso, e che per l'a.a. 2011/2012:
  - 1.a) potrebbero iscriversi ad un "*ulteriore semestre*" del corso di laurea già frequentato nell'a.a. 2010/2011 e che siano in possesso dei requisiti di merito di cui ai successivi artt. 6 e 7;
  - 1.b) potrebbero iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale dopo aver conseguito la laurea in data successiva a quella di scadenza del concorso;
- 2) studenti in attesa di ammissione al primo anno di corsi di dottorato di ricerca, se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998.

Possono partecipare, altresì, gli studenti che contano di iscriversi ad un corso di studi dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" in seguito a **trasferimento da altro ateneo** purché adempiano ai seguenti obblighi:

- a) aver presentato, **a pena di esclusione dal concorso**, entro e non oltre le ore **12.00** del **23 settembre 2011** la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio *ex* DPCM del 9 aprile 2001, presso le istituzioni per il diritto allo studio universitario di provenienza;
- b) far pervenire la domanda all'Adisu "Suor Orsola Benincasa", improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro e non oltre il **10 novembre 2011**;
- c) chiedere, **a pena di esclusione dal concorso**, il rilascio dell'attestazione ISEE in tempo utile perché la stessa sia reperibile negli archivi INPS entro il **7 ottobre 2011**;
- d) produrre entro il **10 novembre 2011** i documenti individuati all'art. 15, a comprova delle situazioni particolari in cui versa il candidato, di cui ai successivi artt. 2.3, 5, 6 e 7;
- e) definire entro il **7 novembre 2011**, **a pena di esclusione dal concorso**, la propria posizione universitaria ed effettuare il versamento della tassa regionale.

**I candidati la cui istanza di trasferimento perverrà dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie verranno inseriti solo nelle graduatorie definitive.**

Gli studenti che effettuano trasferimenti e/o passaggi di Facoltà o di corso di laurea nell'ambito della stessa Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" saranno **esclusi** dal concorso se la loro posizione di trasferimento e/o passaggio, come sopra indicato, non sarà regolarizzata entro il **7 novembre 2011**, compreso il versamento della tassa regionale.

## **1.2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via web a partire dal **22 agosto 2011**. La domanda é costituita da un modulo on-line reperibile sul sito [www.adisusob.it](http://www.adisusob.it) alla voce "sportello on-line". Per la compilazione del modulo/domanda sono disponibili postazioni PC presso l'aula multimediale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che, pur nella estrema semplicità che caratterizza la compilazione dei moduli on-line del bando, dovessero commettere errori tali da impedire il reperimento dei loro dati negli archivi dell'INPS e dell'Università (art. 18 sub e).

**Eventuali richieste di chiarimenti circa la propria posizione di merito universitario vanno avanzate esclusivamente agli uffici universitari di riferimento;** parimenti dicasi per quanto attiene al reddito la cui competenza rientra in quella propria degli uffici finanziari, dei commercialisti di propria fiducia e degli uffici preposti al rilascio dell'attestazione ISEE.

## **1.3 - DOMANDE DA TRASFERIRE PRESSO ALTRI ENTI**

Lo studente che abbia "confermato" il proprio modulo/domanda entro le **ore 12.00** del **23 settembre 2011**, e che successivamente a tale data si trasferisce ad Ateneo diverso dal "Suor Orsola Benincasa", può chiedere che la propria domanda sia inoltrata all'Istituzione per il diritto allo studio universitario di destinazione finale. La richiesta dovrà essere presentata a mano presso l'Ufficio sito in Corso Vittorio Emanuele n. 278. All'istanza va allegata la copia della domanda di partecipazione dell'interessato. L'Adisu provvederà all'inoltro della pratica all'Istituzione di destinazione finale.

## **1.4 - COMUNICAZIONI EX L. N. 241/1990 – SERVIZIO DI E-MAIL**

**Non saranno fornite comunicazioni personali via posta.** Gli obblighi previsti dalla

legge n. 241/1990 saranno assolti esclusivamente per mezzo del sito dell'Azienda.

I candidati dovranno obbligatoriamente fornire un indirizzo telematico personale per eventuali comunicazioni dirette e personali.

L'indirizzo di posta elettronica dell'Azienda è: [info@adisusob.it](mailto:info@adisusob.it).

**Attenzione: Scrivere in maniera corretta il proprio indirizzo e-mail.**

**Accertarsi, inoltre, che la propria mailbox non sia piena.**

Le e-mail scritte in modo errato non saranno ovviamente riconosciute dal sistema, per cui il candidato sarà automaticamente escluso dal servizio in quanto non riceverà il codice utente e la password per accedere al modulo domanda.

La richiesta di informazioni per e-mail va inoltrata attraverso un modulo standard reperibile sul sito ufficiale dell'Adisu secondo il seguente percorso:

- 1) Link “Sportello on-line”;
- 2) Link “Stampa della domanda di partecipazione ai concorsi 2011/2012 riservati a studenti del Suor Orsola Benincasa e moduli per la richiesta di informazioni”;
- 3) Autenticazione con: codice fiscale e password di accesso al proprio modulo domanda;
- 4) Link “Richiesta informazioni bando di concorso 2011/2012”;
- 5) Compilazione della richiesta di informazioni tramite un testo di max 1000 caratteri.

## **ART. 2 - STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”**

A seconda del luogo in cui risiede, il candidato è considerato “*in sede*”, “*pendolare*” o “*fuori sede*”. Ai fini del presente articolo per sede del corso si intende il comune in cui si tiene il corso per l'intero anno accademico e non soltanto alcune lezioni.

### **2.1 - “IN SEDE”**

È definito “*in sede*” il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti a corsi a distanza sono considerati in sede.

### **2.2 - “PENDOLARE”**

Il candidato è considerato “*pendolare*” se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

### **2.3 - “FUORI SEDE”**

Il candidato è considerato “*fuori sede*” al verificarsi **congiunto** delle **tre seguenti condizioni**:

- a) alloggio “*a titolo oneroso*” nel Comune sede del corso o in località con esso confinante;
- b) frequenza di un corso di studi tenuto ad oltre 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in una delle isole del Golfo di Napoli;
- c) domicilio, di cui al punto a), eletto per almeno 10 mesi nell'anno accademico 2011/2012.

Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, improrogabilmente e **a pena di decadenza**, entro le **ore 12.00 del 10 novembre 2011**, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.1.

In mancanza, l'opzione manifestata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti e il candidato decade dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di “*fuori sede*” (art. 19 sub h), assumendo lo status di “*pendolare*”.

Sono ritenuti “*fuori sede*” gli studenti stranieri e gli ospiti delle residenze universitarie dell'Azienda, nei limiti e termini successivamente indicati (v. artt. 2.3.1 e 2.3.2).

#### **2.3.1 - STUDENTI STRANIERI**

Lo studente straniero è considerato “*fuori sede*” indipendentemente dalla propria residenza

in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza non sia stabilmente residente sul territorio italiano. In tale ipotesi, la residenza del candidato segue le norme cui soggiacciono gli studenti di cittadinanza italiana.

### 2.3.2 - CANDIDATI OSPITI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

Gli studenti che al momento della pubblicazione del bando di concorso alloggiavano nelle residenze universitarie sono considerati “fuori sede” se già riconosciuti tali per l’a.a. 2010/11 e se nell’a.a. 2011/12, risultando idonei al concorso, ne rimarranno ospiti per un periodo complessivo di 10 mesi.

Ove costoro lasciassero anzitempo la residenza, per mantenere lo status di “fuori sede” dovranno dimostrare, secondo i criteri di cui al successivo art. 15.1, di aver preso alloggio all’esterno a titolo oneroso per il tempo necessario a completare il periodo di 10 mesi.

Viceversa, per il vincitore di borsa di studio che è ammesso nella residenza nel corso dell’anno, il periodo di 10 mesi si completa sommando il tempo trascorso all’esterno in alloggio a titolo oneroso, da documentare secondo quanto disposto dal successivo art. 15.1, e i mesi di permanenza nella residenza. In ogni caso, il mancato completamento del periodo di 10 mesi comporta che il candidato perde lo status di “fuori sede” assumendo quello di “pendolare” e, per il periodo di fruizione del posto-letto, dovrà corrispondere in fase di conguaglio il costo del servizio così come meglio precisato nel successivo art. 13.1.

## ART. 3 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

### 3.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO

L’ammontare della borsa è fissato in:

- € 1.830,00(milleottocentotrenta/00) + un pasto giornaliero gratuito per studente “in sede”;
- € 2.640,00(duemilaseicentoquaranta/00) per studente “pendolare”;
- € 4.790,00(quattromilasettecentonovanta/00) per studente “fuori sede”.

L’importo sopra riportato sarà integralmente corrisposto agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi dell’indicatore della **situazione economica equivalente** (ISEE) fissato in € 14.750,00 (quattordicimilasettecentocinquanta/00). Per valori superiori ai 2/3 l’importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

ISEE		IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
		STUDENTE “FUORI SEDE”	STUDENTE “PENDOLARE”	STUDENTE “IN SEDE”
Minore o uguale a:		Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo
2/3 della soglia (*)	€ 9.900,00	€ 4.790,00	€ 2.640,00	€ 1.830,00
7/9 della soglia (*)	€ 11.500,00	€ 4.540,00	€ 2.460,00	€ 1.650,00
8/9 della soglia (*)	€ 13.200,00	€ 4.290,00	€ 2.280,00	€ 1.470,00
Reddito soglia (*)	€ 14.750,00	€ 4.040,00	€ 2.100,00	€ 1.290,00

(\*) arrotondamento alle centinaia

### 3.2 - INCREMENTI E RIDUZIONI

L’importo della borsa può essere:

- a) **incrementato** del 100%, nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia **una situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%** e rientri in una delle categorie di cui alle leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell’8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- b) **incrementato** del 50%, nel caso in cui l’assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea magistrale **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**. Tale integrazione andrà richiesta alla chiusura della sessione straordinaria dell’a.a. 2011/2012;

- c) **ridotto** del 50% nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'“*ulteriore semestre*”;
- d) **ridotto**, in relazione al livello di reddito di cui al precedente art. 3.1;
- e) **ridotto d'ufficio**, delle somme eventualmente dovute all'Azienda a qualsiasi titolo.

## **ART. 4 – ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2010 RILASCIO E CRITERI**

Il possesso del requisito del reddito, così come individuato dal successivo art. 5, deve essere documentato attraverso l'**attestazione ISEE**, rilasciata dai competenti Uffici dietro esibizione della **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge.

### **A pena di esclusione dal Concorso:**

- a) l'attestazione ISEE deve essere richiesta in tempo utile perché i dati siano prelevabili in automatico dal sistema negli archivi INPS per il **7 ottobre 2011**. Si ricorda che i CAF e gli altri Uffici deputati a ricevere la richiesta d'attestazione ISEE hanno, per legge, 10 gg. di tempo per inviare i dati agli archivi INPS. Per tali motivi si suggerisce di richiederne il rilascio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Bando, per poter eventualmente apportare le dovute modifiche, se necessarie. Le modifiche o integrazioni dell'attestazione ISEE vanno fatte sempre e soltanto presso gli uffici competenti al rilascio.
- b) il rilascio dell'attestazione ISEE deve esser richiesto da tutti i candidati, anche se il loro reddito non è mutato rispetto all'anno 2009;
- c) l'attestazione deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2010 da tutti i componenti il nucleo familiare del candidato; il riferimento al reddito di anni diversi dal 2010 o l'assenza dell'anno di riferimento, sia pure per uno solo dei componenti, è motivo di **esclusione dal concorso**. Laddove esistano redditi prodotti dai germani (fratelli e sorelle) del candidato nell'anno di imposta 2010, il calcolo dell'ISEE deve essere effettuato tenendone conto nella misura totale. La riduzione nella misura del 50 per cento, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001, viene effettuata in automatico dall'Azienda. I redditi prodotti dai germani vanno documentati a richiesta dell'Azienda, in mancanza la riduzione di cui sopra non sarà applicata;
- d) la DSU e l'attestazione ISEE devono essere compilate senza errore alcuno, in particolare per quanto attiene ai dati anagrafici dei soggetti presenti in tali documenti, ai loro Codici Fiscali e ai redditi prodotti. La DSU costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge, si è quindi perseguibili, se si rilascia dichiarazione non veritiera;
- e) la scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE deve essere calcolata in base al numero di componenti il “**nucleo familiare d'origine**”. Il valore di detta scala potrà essere incrementato secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 2 del d. lgs. 109/1998 e s.m.i.. Le maggiorazioni vanno documentate a richiesta dell'Azienda, **a pena eliminazione** dal calcolo della scala di equivalenza del valore delle maggiorazioni stesse. Ai fini del concorso e della valutazione del reddito, per “nucleo familiare di origine” si intende il nucleo familiare che comprende, oltre al candidato, entrambi i genitori del candidato stesso, anche se il candidato non convive con i genitori o se è figlio di genitori non legalmente separati o divorziati.
- f) **il candidato, nel caso previsto dal successivo art. 5.2, è obbligato a chiedere il rilascio dell'attestazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 bis delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, che così recita: “In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione**

*pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente".* Gli Uffici preposti al rilascio sono obbligati per legge a soddisfare la richiesta del candidato finalizzata agli scopi di cui sopra.

## **ART. 5 - REQUISITI DI REDDITO**

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero non potrà superare il limite di **€ 14750,00**.

Ai sensi del d. lgs. n. 109/98, art. 3, comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di **€ 25900,00**.

Ai fini della valutazione dei limiti ISEE e ISPE si precisa che i redditi economico-patrimoniali dei fratelli e delle sorelle del candidato vengono conteggiati dall'Azienda nella misura del 50%, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001 (vedi art. 4 sub c).

### **5.1 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5.3. In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai successivi artt. 5.2 e 5.2.1.

### **5.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2010 NON HA PRODOTTO REDDITI**

Per poter inserire in graduatoria coloro che ritengono di non aver prodotto alcun reddito nel 2010, **ovvero abbiano un Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) nullo**, è necessario conoscere, a garanzia di tutti i candidati, su quali proventi costoro abbiano potuto contare anche per affrontare gli studi. Ciò premesso, il candidato deve, **a pena di esclusione dal concorso**, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito, e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al sostentamento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati devono essere quelli di tutti i soggetti presenti nell'attestazione ISEE ed il calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto del numero complessivo dei componenti i due nuclei familiari. Come già chiarito nel precedente art. 4 punto f), in questo caso, **gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.**

**Esempio:** *Lo studente che nella DSU, e quindi nell'attestazione ISEE, non ha alcun reddito da dichiarare per l'anno 2010 attribuibile ai componenti del proprio nucleo familiare*

*d'origine (perché ad esempio disoccupati) deve, comunque, dichiarare il reddito prodotto nell'anno 2010 del soggetto (parente o altro) che ha provveduto a sostenere economicamente il nucleo familiare dello studente stesso. Il CAF, il comune o altro ufficio competente in materia, è obbligato a rilasciare l'attestazione ISEE congiunta.*

#### **5.2.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2010 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)**

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito, nell'anno d'imposta 2010, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF (*rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito dalla norma, assegni sociali*), il candidato, pena l'**esclusione dal concorso**, dovrà:

- a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2010, **sebbene a valore zero**;
- b) documentare le condizioni sopraindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.2, improrogabilmente entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011**.

#### **5.3 - CANDIDATI "AUTONOMI" DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, così come individuato dal precedente art. 4 sub *e*, sono considerati "**autonomi**" se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- b) occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti detto nucleo familiare;
- c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
- d) il reddito, proprio e/o del coniuge, sia stato fiscalmente dichiarato.

In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non può essere considerato autonomo e sia l'attestazione ISEE che la dichiarazione resa nel modulo/domanda devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2010 dai componenti il nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato. In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1. La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera.

Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.3, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 23 settembre 2011. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

#### **5.4 - CANDIDATI INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI DIVERSI DA QUELLO DI ORIGINE**

I candidati che, a prescindere dai motivi che abbiano determinato tale scelta, convivano, seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (vedi art. 4 sub *e*), anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc.) e che non rientrino nella fattispecie di cui al precedente art. 5.3 (candidato "*autonomo*") devono, a pena di

**esclusione dal concorso**, produrre una DSU (per il rilascio dell'attestazione ISEE) che sia riferita ai redditi prodotti nell'anno 2010 dai propri genitori sommati ai redditi prodotti dal candidato stesso nonché dagli altri soggetti che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di questi ultimi.

### **5.5 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI**

In caso di separazione o divorzio, il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE, a pena di esclusione dal concorso e ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2010 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale convive.

In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del giudice, come nel caso della separazione di fatto, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, comunque, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

Nel caso sussista un provvedimento con cui il competente Tribunale dispone la decadenza di uno o entrambi i genitori dalla potestà sui figli con l'affidamento a terzi degli stessi, il candidato deve, a pena di esclusione dal concorso, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale, oltre all'interessato, vanno riportati tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto a cui lo stesso è stato affidato. Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.4, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 23 settembre 2011. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

### **5.6 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI**

Al candidato orfano di entrambi i genitori non si applicano le restrizioni che la condizione di "autonomo" comporta (vedi precedente art. 5.3), e la valutazione delle sue condizioni economico-patrimoniali per l'inserimento in graduatoria dipende esclusivamente dai redditi di cui egli abbia goduto nell'anno di imposta 2010, a qualsiasi titolo. In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi, **pena l'esclusione dal concorso**, a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori devono documentare tale condizione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.5, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 23 settembre 2011. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

### **5.7 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SINGLE**

I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare e documentare tale condizione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 23 settembre 2011. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti. In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

## **5.8 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI**

I candidati che abbiano regolarmente contratto matrimonio devono farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2010 da tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto, cui appartiene necessariamente anche il coniuge che risultasse a carico IRPEF di un'altra persona. In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

In caso di separazione legale o divorzio, invece, il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. *i* del DPR 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento, se ne ha diritto o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 5.2 e 5.2.1 sopra richiamati.

In caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.7, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 23 settembre 2011. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

## **5.9 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ**

I candidati che rivestono lo status di "*religioso in comunità*" e che non siano "*autonomi*" nel senso di cui al precedente art. 5.3, devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

La condizione sopraindicata deve essere documentata, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.8, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 23 settembre 2011. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto voto di povertà dovrà, pena l'**esclusione dal concorso**:

- a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2010, **sebbene a valore zero**;
- b) documentare le condizioni sopraindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.8, improrogabilmente entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011**.

## **5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE**

Per detti candidati la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali segue i criteri di cui all'art. 5 limitatamente ai redditi ed al patrimonio in Italia, se esistenti.

Lo status di "rifugiato politico" o "apolide" deve essere documentato, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.9, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 10 novembre 2011. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

## **5.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON UE**

In fase di compilazione del modulo/domanda questi candidati devono compilare gli appositi campi, salvo a provvedere ad esibire la documentazione di cui al successivo art. 15.10.

## **5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU**

La norma di cui al precedente art. 5.11 è applicabile anche agli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU (Basso Indicatore di Sviluppo Umano) di cui al successivo art. 15.11, che riporta anche il tipo di documentazione da esibire a comprova dell'autocertificazione.

## ART. 6 - REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, il candidato deve essere in possesso anche del requisito del merito, così come esplicitato nei seguenti articoli.

### 6.1 - TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO - ANNO DI “PRIMA IMMATRICOLAZIONE”

Ai fini del presente articolo sono da considerarsi come appartenenti allo stesso tipo i seguenti “corsi di studio”:

1. Corsi di “**tipo A**”:
  - a) corsi di laurea;
  - b) corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza e Scienze della Formazione;
  - c) Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2011/2012 a questo tipo di corsi per “*anno di prima immatricolazione*” si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

2. Corsi di “**tipo B**”:
  - a) corsi di laurea magistrale.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2011/2012 a questo tipo di corsi per “*anno di prima immatricolazione*” si intende, invece, l'anno accademico in cui ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

3. Corsi di “**tipo C**”:
  - a) Scuola di specializzazione in beni archeologici, Scuola di specializzazione in beni storico artistici, corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998).

In questo caso, per “*anno di prima immatricolazione*” si intende l'anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta rispettivamente ad uno dei suddetti corsi, presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

**Per l'accesso al concorso il candidato iscritto ad uno dei suddetti tipi di corso deve possedere i requisiti di merito in appresso indicati.**

### 6.2 – CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO E DOTTORATO DI RICERCA

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti **per la prima volta**:

- a) al primo anno di un corso di “**tipo A**” (vedi art. 6.1);
- b) al primo anno di un **corso di laurea magistrale**, dopo aver ottenuto il riconoscimento di almeno n. 150 crediti;
- c) al primo anno di Scuola di specializzazione in beni archeologici, Scuola di specializzazione in beni storico artistici, o di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post, secondo le modalità previste dal successivo art. 14.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno di un corso di “**tipo A**” e di “**tipo B**”, i quali, entro il **30 novembre 2012**, non abbiano conseguito almeno **20 crediti (n. 2 annualità – 4 semestri per gli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria)**. Per quanto attiene gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale, il numero di crediti validi al **30 novembre**

**2012** deve essere relativo alla annualità corrente e non ricomprendere quindi recuperi a valere sul percorso di studi triennale. La condizione di “*idoneità*” sopra richiamata abilita lo studente a trattenere l’anticipo conseguito e all’esonero delle tasse universitarie e regionali. Il numero dei crediti sarà verificato in automatico senza alcuna richiesta del candidato, mediante il sistema informatico in uso. Le modalità di corresponsione della borsa di studio per idonei assegnatari iscritti al “**primo anno**” sono regolamentate dal successivo art. 14.

### **6.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – REQUISITO MINIMO DI MERITO**

Il beneficio è concesso per il conseguimento **per la prima volta di un corso di laurea, di laurea magistrale in Giurisprudenza, di laurea magistrale in Scienze della Formazione o di laurea magistrale**; quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire **dall’anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l’a.a. 2011/2012:

- se iscritti a corsi di laurea, un periodo massimo di iscrizione di sette semestri;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale, un periodo di cinque semestri.

A decorrere dall’**anno di prima immatricolazione ed entro il 10 agosto 2011**, i candidati devono inoltre aver conseguito, **un numero di crediti formativi**, compresi quelli delle cosiddette “*attività elettive*” o delle “*attività di tirocinio*” o, ancora, delle “*attività formative*” a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:

**- se iscritti ai corsi di laurea:**

- a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c) n. 135 crediti se iscritti all’*“ulteriore semestre”*.

**- se iscritti ai corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza:**

- a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c) n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
- d) n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
- e) n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di corso, se iscritti all’*“ulteriore semestre”*.

**- se iscritti ai corsi di laurea magistrale:**

- a) n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
- b) n. 80 crediti se iscritti all’*“ulteriore semestre”*.

**Ai suddetti crediti vanno aggiunti gli eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto ai 180 necessari per il completamento del corso triennale.**

Detti maggiori crediti, conseguiti in eccesso nel precedente corso di studio, saranno considerati solo ai fini della collocazione in graduatoria, fermo restando che la votazione media viene calcolata con riferimento ai suddetti n. 30 o ai n. 80 crediti.

I crediti conseguiti all’interno del progetto Erasmus, o altri progetti di **mobilità**

**internazionale**, sono validi ai fini del calcolo del merito se superati e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza **entro il 10 agosto 2011**.

Sono esclusi dal concorso i candidati già in possesso di un titolo universitario, sia del cd. "Nuovo Ordinamento" sia del cd. "Vecchio Ordinamento", che sia di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2011/12.

### **6.3.1 CANDIDATI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA**

Il beneficio è concesso per il conseguimento **per la prima volta del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria**; la durata di concessione del beneficio è pari alla durata legale del corso di studi frequentato più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1). Essi devono aver superato al **10 agosto 2011** a far data **dalla prima immatricolazione** il numero di annualità di seguito indicato:

- se **iscritti al secondo anno**, almeno **due annualità o quattro** semestri del piano di studi statutario;
- se **iscritti al terzo**, almeno **la metà più uno** del numero complessivo, arrotondato per difetto, delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previste dal piano di studi statutario del proprio corso di laurea (minimo 6 annualità);
- se **iscritti all'ultimo anno di corso**, almeno il **60%** del numero complessivo, arrotondato per difetto, delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi statutario del proprio corso di laurea (minimo 9 annualità);
- se **iscritti al primo anno fuori corso**, almeno il **66%** del numero complessivo, arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studi statutario del rispettivo corso di laurea o di diploma (minimo 13 annualità).

Sono escluse dal conteggio le prove di conoscenza e di idoneità (lingua, informatica, etc.). Dette prove, infatti, sebbene superate, non fanno conseguire allo studente un voto da far registrare sul libretto ovvero comportano solo un giudizio che non viene espresso con voto in trentesimi. Esempio: se la prova si conclude con un "esame superato" senza l'indicazione di un voto in trentesimi (ad esempio: 28/30) essa non è considerata "annualità" utile ai fini del conteggio delle annualità necessarie per conseguire il requisito di merito. Sono altresì escluse dal conteggio le anticipazioni (esami previsti nel piano di studi ufficiale o in quello personale in anni successivi a quello cui si è iscritti per l'a.a. 2011/12). Le annualità conseguite all'interno del progetto Erasmus o altri progetti di mobilità internazionale sono calcolate a fini del merito se regolarmente convalidate dalla Facoltà di appartenenza **entro il 10 agosto 2011**.

### **6.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DI DOTTORATO DI RICERCA**

Gli iscritti alla Scuola di specializzazione in beni archeologici, Scuola di specializzazione in beni storico artistici, di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998 devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

## **6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (RINUNCIA, DECADENZA, PASSAGGIO, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO)**

Per i candidati che in anni accademici precedenti hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di “**tipo A**” (art. 6.1) ad un altro un corso dello stesso “**tipo A**”, il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario ed il numero dei crediti dovuti (indicati rispettivamente con **NCT** e **NCD** nella formula per il calcolo dell’indice di merito **IM** nell’art. 9) è quello previsto per il totale di anni di permanenza all’Università a decorrere dall’anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e il numero di crediti maturati al **10 agosto 2011** (**NC** nella formula per il calcolo dell’indice di merito **IM**) è comprensivo dei crediti relativi ad esami convalidati e che siano stati conseguiti nella pregressa carriera universitaria. (N.B. Nel caso l’esame fosse composto da più moduli, per “*esame convalidato*” si intende il superamento di tutti i moduli facenti parte dello stesso esame).

Il calcolo dell’indice di merito segue le modalità di cui sopra anche nell’ipotesi di studenti che:

- a) hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di “**tipo B**” ad un altro dello stesso “**tipo B**”;
- b) nel corso della loro carriera hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo;
- c) nel corso della loro carriera risultino rinunciatari o decaduti dagli studi e gli siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;
- d) avendo conseguito la laurea si iscrivono ad un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza o di laurea magistrale in Scienze della Formazione, beneficiando di abbreviazione di corso.

Nel caso di candidati rinunciatari o decaduti ai quali non siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria, il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario (**NCT**) e il numero dei crediti dovuti (**NCD**), è quello previsto per il totale di anni di permanenza all’Università a decorrere dall’anno di iscrizione al nuovo corso di studi dalla rinuncia o decadenza.

I candidati che in passato abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi appartenenti ad atenei diversi dal “Suor Orsola Benincasa” devono documentare tale situazione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.15, improrogabilmente entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011** a meno che non abbiano già documentato all’Adisu tale situazione nei precedenti concorsi. Se non viene prodotta tale documentazione, l’opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti, nel senso che, per il conteggio dei crediti previsti (**NCT**) e dei crediti dovuti (**NCD**), si terrà conto dell’anno di prima immatricolazione assoluta. In ogni caso gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi (convalida passaggio, rinuncia o decadenza, trasferimento o abbreviazione di corso) degli studenti di cui sopra devono essere regolarmente registrati negli archivi universitari, **a pena esclusione dal concorso**, entro il **7 novembre 2011**.

Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando.

I candidati che per l’anno accademico 2011/2012 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso. Di seguito alcuni esempi delle diverse situazioni che possono verificarsi.

**Esempio 1:** *Uno studente che si è iscritto nell’ a.a. 2010/11 al 1° anno di Scienze dell’Educazione e che per l’a.a. 2011/12 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di Scienze della Comunicazione, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l’anno successivo per un periodo di quattro semestri più uno, o più tre se in*

*situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;*

**Esempio 2:** *Uno studente che dopo aver effettuato una rinuncia ad un corso di laurea consegue successivamente il titolo e si iscrive per l'a.a. 2011/12 al 1° anno di un corso di laurea magistrale può partecipare al concorso per tutti i quattro semestri di durata di tale corso più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;*

**Esempio 3:** *Uno studente che si è iscritto nell'a.a. 2010/11 al 1° anno di laurea magistrale e che per l'a.a. 2011/12 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di laurea magistrale di altro corso, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di due semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti.*

## **6.6 - CANDIDATI CHE SIANO ISCRITTI QUALI “FUORI CORSO INTERMEDIO” O “RIPETENTE”**

Ai sensi dell'art. 6, comma 14, del DPCM 9 aprile 2001 i candidati che siano iscritti per l'anno accademico 2011/2012 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale non sono ammessi al concorso.

## **6.7 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE**

Il periodo di interruzione degli studi, in caso di ricongiungimento della carriera, non viene preso in considerazione e non incide, quindi, negativamente sul conseguimento del requisito del merito se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (cambio di corso, presentazione piano di studi, sostenimento esami, ecc.) e in ciascuno dei seguenti casi:

- a) lo studente non ha versato le tasse di iscrizione per almeno due anni accademici;
- b) anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;
- c) un anno per la nascita di ogni figlio, nel caso di studentesse;
- d) infermità gravi e prolungate del candidato, debitamente certificate.

Per questi candidati l'anno di prima immatricolazione, così come individuato al precedente art. 6.1, viene incrementato di un numero di anni pari alla durata del periodo di interruzione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano. Le situazioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.12, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 23 settembre 2011. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Il candidato che abbia già documentato la condizione di cui sopra al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu “Suor Orsola Benincasa” per l'a.a. 2010/11, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

## **ART. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ**

Il presente articolo regola la partecipazione al concorso degli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla legge n. 118/1971, alle leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 o che siano invalidi in misura non inferiore al 66 %. Il candidato che abbia già documentato la condizione di cui sopra al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu “Suor Orsola Benincasa” per l'a.a. 2010/11, è esonerato dall'obbligo di cui

sopra, a meno che non siano intervenuti cambiamenti che modificano detta situazione al punto che il candidato non ha più diritto ai benefici previsti nei casi cui al precedente comma. In tale ipotesi il candidato ha l'obbligo di segnalare la circostanza agli uffici dell'Adisu nei modi e tempi previsti dal successivo art. 15.13.

## 7.1 - REQUISITI DI MERITO

I candidati in situazione di handicap, con invalidità non inferiore al 66%, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari, ma sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per l'accesso al concorso devono possedere i requisiti di merito in appresso indicati.

Quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati non devono aver superato, a partire **dall'anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2011/2012:

- se iscritti a corsi di laurea, un periodo massimo di iscrizione di nove semestri;
- se iscritti a corsi di laurea in Giurisprudenza, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale, un periodo di sette semestri.

I candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% devono maturare, entro il **10 agosto 2011**, un numero di crediti formativi determinato con riduzione pari al 40% rispetto al numero indicato al precedente art. 6.3. Per i candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% che risulteranno vincitori del concorso è prevista l'assegnazione di una quota aggiuntiva pari al 100% di quella base spettante ai sensi del precedente art. 3.2 sub *a*. Non si applicano agli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% le condizioni regolamentate dai successivi artt. 10.1 comma 3 lettera a), 14 e 14.2.

### 7.1.1 - STUDENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Per i candidati iscritti al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria attivato prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la **durata di concessione dei benefici** è pari al numero di anni di durata legale più due, a partire dall'anno di **prima immatricolazione** (vedi art. 6.1). In quanto ad annualità, detti candidati devono aver superato, entro il **10 agosto 2011**, rispetto al piano di studi statutario:

- un'annualità, se iscritti al secondo anno;
- un numero di annualità pari alla metà meno due, arrotondato per difetto, se iscritti al terzo e quarto anno (minimo 3 annualità);
- un numero di annualità pari al 50%, arrotondato per difetto, per chi si iscrive all'ultimo anno (minimo 8 annualità);
- un numero di annualità pari al 55%, arrotondato per difetto, per chi si iscrive al primo anno fuori corso (minimo 11 annualità);
- un numero di annualità pari al 70%, arrotondato per difetto, per chi si iscrive al secondo anno fuori corso (minimo 14 annualità).

Sono escluse dal conteggio le prove di conoscenza e di idoneità (lingua, informatica, etc.). Dette prove, infatti, sebbene superate, non fanno conseguire allo studente un voto da far registrare sul libretto ovvero comportano solo un giudizio che non viene espresso con voto in trentesimi.

**Esempio:** se la prova si conclude con un "esame superato" senza l'indicazione di un voto in trentesimi (ad esempio: 28/30) essa non è considerata "annualità" utile ai fini del conteggio delle annualità necessarie per conseguire il requisito di merito.

Sono altresì escluse dal conteggio **le anticipazioni** (esami previsti nel piano di studi ufficiale o in quello personale in anni successivi a quello cui si è iscritti per l'a.a. 2011/12).

Le annualità conseguite all'interno del progetto Erasmus o altri progetti di mobilità internazionale sono calcolate a fini del merito se regolarmente convalidate dalla Facoltà di appartenenza entro il 10 agosto 2011.

## **ART. 8 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO**

Per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui all'art. 6.3, allo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale in Giurisprudenza, verrà assegnato in automatico (per i partecipanti a concorsi precedenti, sulla base della posizione memorizzata elettronicamente) un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, pari a:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e anni successivi.

La quota parte del bonus non fruito per intero può essere utilizzata negli anni accademici successivi ma in nessun caso per un numero di bonus superiore a quello per l'anno accademico nel quale ne hanno beneficiato per la prima volta. Il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea per un massimo di 15 (quindici) crediti può essere utilizzato per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3, dal candidato iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale. **Tale disposizione non si applica al corso di laurea in "Scienze della Formazione Primaria" corso attivato prima dell'attuazione del D.M. 509/99.**

Per gli studenti che fruiscono del "bonus", il termine "NC" nel calcolo dell'indice di merito (**IM** nella formula dell'art. 9) non terrà conto dei crediti assegnati a titolo di "bonus" dall'Azienda. I candidati, dunque, che risulteranno "idonei" per effetto dei "bonus" saranno collocati nelle graduatorie di riferimento in posizione successiva a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di "bonus".

## **ART. 9 - INDICE DI MERITO**

L'indice di merito (**IM**) viene calcolato sulla base della seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

**NC** = numero dei crediti conseguiti entro il 10 agosto 2011;

**NCD** = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 6 del presente Bando;

**NCT** = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;

**VM** = votazione media riportata negli esami superati;

**K** = coefficiente che assume valore 1 per gli studenti che usufruiscono di "bonus" e valore 0 per quelli che non ne usufruiscono.

## ART. 10 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE

### 10.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE

L'esito del concorso verrà definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie:

1. Graduatorie **Provvisorie**;
2. Graduatorie **Definitive**;
3. Graduatorie **Assestate**

ognuna delle quali redatta secondo i criteri fissati ai successivi art. 10.2., 10.3 e 10.4 e distinta in:

- a) graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno**;
- b) graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo**.

Le **graduatorie provvisorie** saranno elaborate avendo in conto i dati prelevati dagli archivi INPS e Università. I candidati che non risulteranno regolarmente iscritti a tutto il **7 novembre 2011** o a tutto il **30 aprile 2012** a seconda della propria posizione universitaria (ex art. 1.1 del bando), o che potrebbero essere considerati "**ulteriore semestre**" (vedi art. 10.4), saranno inseriti nelle graduatorie provvisorie con lo status di "**Idoneità condizionata all'iscrizione per il 2011/2012 ex art. 1.1 del bando**".

Ultimate le verifiche conseguenti all'inoltro di eventuali **richieste di modifiche** avverso i dati delle graduatorie provvisorie (vedi art. 11), saranno pubblicate le **graduatorie definitive** nelle quali saranno tra l'altro inseriti:

- a) candidati con lo status di "**Idoneità condizionata all'iscrizione per il 2011/2012 ex art.1.1 del bando**", che possono iscriversi entro il 7 novembre 2011 o entro il 30 aprile 2012 o che si trovano nelle condizioni di cui al successivo art. 10.4;
- b) candidati provenienti da altri atenei la cui istanza sia pervenuta dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
- c) candidati con lo status di "**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**" per i quali i dati di merito comunicati per la compilazione della graduatoria provvisoria siano stati modificati, in via autonoma, dall'Università, senza che gli stessi ne fossero a conoscenza. Per questi candidati, gli Uffici provvederanno ad effettuare i necessari controlli per via informatica, a pubblicazione delle graduatorie definitive avvenuta. Nello stesso tempo anche i diretti interessati dovranno attivarsi presso il competente ufficio dell'Ateneo per far correggere eventuali errori. Se i controlli dovessero risultare favorevoli al candidato si provvederà a rimuovere la condizione di "*sospensione*"; in caso negativo gli interessati saranno informati ufficialmente solo in sede di pubblicazione delle graduatorie riassestate.

Avverso le graduatorie definitive gli interessati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse (vedi art. 10.5), con eccezione dei candidati di cui al suddetto punto c) per i quali i 60 (sessanta) giorni iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie riassestate.

Al termine delle verifiche finalizzate alla rimozione delle diverse ipotesi di "**Idoneità condizionata**", sarà effettuato l'**assestamento** delle graduatorie definitive degli iscritti ad **anni successivi al primo** ed il primo **assestamento** della graduatoria unica definitiva degli iscritti al **primo anno**. Quest'ultima graduatoria sarà soggetta ad un ulteriore **assestamento** entro il **31 marzo 2013**, successivamente alla verifica del conseguimento dei 20 crediti (o delle 2 annualità – 4 semestri per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria) entro il 30 novembre 2012.

I candidati che, nelle graduatorie definitive, si trovano collocati con “Idoneità condizionata” non riceveranno alcuna comunicazione di avvio del procedimento di esclusione o di modifica della propria posizione, nel momento in cui d’ufficio sarà accertato il superamento della “condizione” che aveva sospeso l’idoneità. A propria tutela i candidati devono autonomamente attivarsi presso gli Uffici universitari perché siano rimossi, entro la suddetta data di pubblicazione delle graduatorie riassestate, i motivi che li hanno fatti collocare in posizione di “Idoneità condizionata”. A graduatoria riassestata, ritualmente pubblicata, essi potranno tutelarsi presentando ricorso al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta).

## **10.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO**

Ogni tipo di graduatoria, così come individuata al precedente art. 10.1, relativa agli studenti **iscritti al primo anno** viene redatta senza distinzione tra tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale in Giurisprudenza, di laurea magistrale in Scienze della Formazione, di laurea magistrale, di laurea in Scienze della Formazione Primaria, di specializzazione e di dottorato di ricerca ed è ordinata in modo crescente sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’art. 5. I candidati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 5.2.1 vengono collocati in graduatoria sulla base di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a zero.

In caso di parità dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la precedenza sarà data al candidato più giovane di età.

Nella suddetta graduatoria unica sarà assicurata almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a tutti i corsi di studio di “**tipo A**”, almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a corsi di studio di “**tipo B**” ed almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a ciascuno dei corsi di studio di “**tipo C**”. Per l’individuazione dei tipi di corso si veda l’art. 6.1.

## **10.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE**

Le graduatorie dei candidati iscritti ad anni successivi al primo saranno compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti i candidati saranno collocati in ordine di indice di merito decrescente (art. 9) e di numero crescente di “bonus” assegnato (vedi art. 8).

In caso di parità di indice di merito nelle graduatorie si darà la precedenza, nell’ordine:

- a) alla condizione economica riferita all’ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente (per i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 5.2.1 la condizione economica riferita all’ISEE del nucleo familiare è pari a zero);
- b) agli idonei beneficiari al concorso per l’anno 2010/2011 (l’avvenuto conseguimento della borsa presso altre sedi sarà accertato d’ufficio, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria);
- c) agli idonei non beneficiari al concorso per l’anno 2010/2011;
- d) infine, al più giovane di età.

Per gli studenti che fruiscono del “bonus” (art. 8), il termine “**NC**” nel calcolo dell’indice di merito non tiene conto dei crediti assegnati a titolo di “bonus” dall’Azienda. I candidati che dunque risulteranno “idonei” per effetto dei “bonus” saranno collocati nella graduatoria di competenza in posizioni successive a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di “bonus”.

L'esempio che segue chiarisce i criteri fin qui esposti:

RAGGRUPPAMENTO ANNO IMMATRICOLAZIONE 2010 – CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE”			
<i>Candidato</i>	<i>Posizione in graduatoria</i>	<i>Indice di merito conseguito</i>	<i>bonus</i>
<b>Tizio</b>	<b>1°</b>	3,000	0
<b>Caio</b>	<b>2°</b>	2,000	0
<b>Mevio</b>	<b>3°</b>	2,000	1
<b>Sempronio</b>	<b>4°</b>	1,7	12

#### **10.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD “ULTERIORE SEMESTRE” O IMMATRICOLANDI A LAUREA MAGISTRALE**

I candidati che, alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, sulla base dell'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1), potrebbero, alternativamente, continuare a frequentare il corso di laurea in qualità di iscritti ad “*ulteriore semestre*” o laurearsi ed iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale, e che risultano idonei nelle graduatorie degli “**iscritti agli anni successivi al primo**”, vengono inseriti in automatico dal software utilizzato per l'espletamento del concorso anche nella graduatoria unica degli “**iscritti al primo anno**”. In entrambe le graduatorie questi candidati saranno inseriti con lo status di “**Idoneità condizionata all'iscrizione per il 2011/2012 ex art.1.1 del bando**”. Tale criterio non si applica ai candidati di corsi di laurea istituiti presso altri Atenei diversi dal “Suor Orsola Benincasa” che intendano, una volta laureati, iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale istituito presso l'Università “Suor Orsola Benincasa”.

Se i candidati dall’“**Idoneità condizionata**” di cui sopra entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2010/2011:

1. si laureano e al 30/04/2012, data ultima della sessione straordinaria dell'a.a. 2010/2011, non si iscrivono ad un corso di laurea magistrale per l'a.a. 2011/2012, **vengono esclusi dal concorso a tutti gli effetti di legge perché non hanno diritto a concorrere all'assegnazione delle borse di studio;**
2. si laureano e intendono proseguire negli studi, **devono, a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione al corso di laurea magistrale per l'a.a. 2011/2012 entro la fine della sessione straordinaria dell'a.a. 2010/2011 (entro il 30/04/2012).** Gli Uffici accerteranno in automatico, a scadenza quindicinale, l'avvenuta iscrizione ad un corso di laurea magistrale e provvederanno a cancellare il nominativo del candidato dalla graduatoria degli iscritti ad anni successivi al primo, lasciandolo esclusivamente nella graduatoria unica degli idonei “**iscritti al primo anno**”. Questi candidati, qualora risultassero assegnatari sulla base dei dati indicati nel “riparto” (art. 10.6), potranno ricevere immediatamente anche l'acconto della borsa (vedi art. 14).
3. non si laureano e rientrano come idonei nella graduatoria degli “**iscritti ad anni successivi al primo**”, **devono regolarizzare l'iscrizione ad “ulteriore semestre” per l'a.a. 2011/2012 entro la fine della sessione straordinaria dell'a.a. 2010/2011 (entro il 30/04/2012).** Gli Uffici accerteranno in automatico, a far data dal 01/05/2012, l'avvenuta

iscrizione ad un ulteriore semestre di un corso di laurea e provvederanno a cancellare il nominativo del candidato dalla graduatoria unica degli idonei iscritti al primo anno, lasciandolo esclusivamente nella graduatoria degli “**iscritti ad anni successivi al primo**”. Una volta effettuati tali controlli, l’Ufficio provvederà, inoltre, a corrispondere le quote spettanti ai candidati assegnatari sulla base dei dati indicati nel “riparto” (art. 10.6).

## **10.5 - PUBBLICAZIONE**

Ogni tipo di graduatoria sarà pubblicato esclusivamente sul sito [www.adisusob.it](http://www.adisusob.it) secondo scadenze diversificate.

Le graduatorie **provvisorie** saranno pubblicate entro il **31 ottobre 2011**.

Le graduatorie **definitive** saranno pubblicate entro il **mese di dicembre 2011**. Queste graduatorie potranno includere nominativi di studenti ai quali è attribuito lo status di “**Idoneità condizionata all’iscrizione per il 2011/2012 ex art. 1.1 del bando**” e/o lo status di “**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**”. Tale status sarà rimosso nei tempi e nei modi indicati nei precedenti artt. 10.1 e 10.4.

Le graduatorie **riassestate** “**prima unica degli iscritti al primo anno**” e “**anni successivi al primo**” saranno pubblicate al termine delle operazioni di verifica per la rimozione delle condizioni di sospensione.

## **10.6 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN RAPPORTO AI FONDI DISPONIBILI**

Gli assegnatari, a favore dei quali verrà disposto il pagamento delle quote spettanti delle borse di studio, saranno resi noti in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva, tenuto conto dei fondi concretamente accreditati, in rapporto agli iscritti all’Università per ogni anno di immatricolazione e per ciascun corso di laurea alla data del 31/03/2011.

L’operazione di riparto garantirà l’assegnazione di almeno una borsa di studio per ogni corso di laurea, di laurea magistrale in Giurisprudenza, di laurea magistrale in Scienze della Formazione, di laurea magistrale, di laurea in “Scienze della Formazione Primaria” e di dottorato di ricerca.

Per poter sapere se si conseguirà o meno l’importo della borsa di studio gli studenti collocati nelle graduatorie dovranno confrontare la propria posizione in graduatoria con il numero di borse di studio assegnato alla propria graduatoria.

## **ART. 11 – RETTIFICHE E RICORSI**

Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile fare richiesta di rettifica dei dati prelevati negli archivi INPS e Università.

**La rettifica dei dati di merito** va richiesta personalmente entro e non oltre **le ore 12,00 del 10 novembre 2011** all’Ufficio Adisu in Corso Vittorio Emanuele, 278 che provvederà all’invio del modulo di rettifica alla Segreteria Studenti dell’Università “Suor Orsola Benincasa”, competente in via esclusiva in materia di carriera universitaria; l’inoltro di tale richiesta deve essere effettuato compilando un apposito modello reperibile presso l’Ufficio Adisu in Corso Vittorio Emanuele, 278.

In mancanza, l’Azienda terrà conto dei dati prelevati dagli archivi universitari sulla base dei quali il candidato ha conseguito l’esito riportato nella graduatoria provvisoria.

**Per chiedere rettifiche dei dati di reddito**, qualunque sia la finalità di tale operazione, il candidato deve rivolgersi all’Ufficio presso il quale ha richiesto l’attestazione ISEE (vedi art. 4) e seguire le stesse procedure adottate in fase di primo rilascio di detta attestazione.

I dati **rettificati**, infatti, devono essere sottoscritti entro il **10 novembre 2011** richiedendone l'immediata trasmissione agli archivi INPS. Una volta inoltrata la richiesta agli Uffici competenti per il rilascio dell'attestazione ISEE (Caf, INPS, Comuni ed altri), al fine di consentire una corretta individuazione delle operazioni da effettuare, sui candidati incombe l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Adisu, mediante apposito modello reperibile presso l'Ufficio Adisu in Corso Vittorio Emanuele, 278. In mancanza, l'Azienda terrà conto dei dati presenti negli archivi INPS al 7 ottobre 2011 (art. 4), sulla base dei quali il candidato ha conseguito l'esito riportato nella graduatoria provvisoria.

Avverso la graduatoria definitiva si potrà ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della stessa.

## **ART. 12 - IDONEI ASSEGNATARI E NON ASSEGNATARI -BENEFICI**

### **12.1 – IDONEI ASSEGNATARI**

Per i **vincitori (o assegnatari) del concorso** (coloro, cioè, la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione, v. art. 10.6) si prevede:

- a) l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente art. 3;
- b) l'assegnazione di un posto-alloggio a prezzo politico (vedi art. 13.1) nella residenza universitaria, se disponibile;
- c) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 13.2);
- d) l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale, se richiesti (vedi art. 13.3);
- e) il rimborso in automatico da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi generali universitari non diretti a servizi aggiuntivi;
- f) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) fissata dalla legge 28/12/1995, n. 549 (tale operazione contabile viene effettuata in automatico secondo i criteri stabiliti al successivo art. 17).

I benefici di cui ai precedenti punti a), b) e d) saranno attribuiti secondo l'ordine decrescente di posizione in graduatoria.

### **12.2 - IDONEI NON ASSEGNATARI**

Per i candidati che risulteranno idonei, ma non assegnatari della borsa per mancanza di fondi, è previsto:

- a) il rimborso in automatico da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi generali universitari non diretti a servizi aggiuntivi.
- b) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) dovuta ai sensi della legge n. 549/1995 (tale operazione viene effettuata d'ufficio, senza necessità di farne richiesta, secondo quanto precisato al successivo art. 17);
- c) l'ammissione al servizio alloggio per gli idonei non assegnatari, nei limiti delle disponibilità (vedi art. 13.1);
- d) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 13.2).

## **ART. 13 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E COSTO DEI SERVIZI**

Allo studente idoneo assegnatario o non assegnatario competono, a seconda dei casi, i servizi di seguito indicati.

### **13.1 - SERVIZIO ALLOGGIO E RELATIVI COSTI**

Il vincitore di borsa di studio fruisce di posto-alloggio, nei limiti della disponibilità, ai seguenti costi:

- **€ 2.50000** (duemilacinquecento/00) annui in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio, per posti corrispondenti allo standard ottimale offerto (es. stanza singola con servizi);
- **€ 1.60000** (milleseicento/00) annui in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio, per posti non rientranti nello standard ottimale offerto (es. stanza a due posti o senza servizi in camera, ecc.).

Le *camere o i posti letto* saranno assegnati in via prioritaria agli studenti degli anni successivi al primo che, essendo risultati idonei, ne risultino già assegnatari per l'a.a. 2010/11. Per questi ultimi, se idonei non assegnatari, il servizio alloggio è gratuito.

Gli alloggi residui saranno assegnati dando precedenza agli studenti del primo anno. L'ammissione al servizio alloggio per gli idonei non assegnatari è possibile nei limiti delle disponibilità registrate dopo l'assegnazione dei posti-letto ai vincitori.

Lo studente dovrà dare riscontro entro 7 (sette) giorni alla comunicazione dell'assegnazione del posto alloggio, a pena di decadenza dal diritto di fruirne.

L'ammissione di studenti abitualmente residenti in Comuni della Campania distanti a meno di km. 30 dalla sede universitaria (con esclusione dei residenti nelle isole), ma pur sempre in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti per l'ammissione al presente concorso:

- a) è subordinata all'esaurimento delle assegnazioni ai vincitori del concorso con residenza abituale posta a distanza superiore ai km. 30 (trenta) sopraindicati;
- b) non conferisce loro lo status di "*fuori sede*";
- c) non è consentita a coloro che risiedono nei comuni confinanti con quello della sede universitaria, salvo eventuali eccezioni da valutare caso per caso.

L'ammissione alle residenze è, comunque, subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del beneficio e delle norme regolamentari vigenti all'interno della struttura. La contravvenzione alle norme regolamentari può comportare anche l'espulsione dalla residenza.

Il costo del servizio per gli eventuali ospiti ammessi in via temporanea nelle residenze è pari a quello corrisposto dagli ospiti vincitori del concorso.

Le residenze resteranno chiuse nei periodi di interruzione dell'attività didattica durante i quali lo studente dovrà lasciare la stanza libera anche dagli effetti personali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del posto-letto se l'utilizzazione del servizio da parte dell'ospite non risulterà rispondente alle esigenze di frequenza del corso di studi.

Il costo del servizio alloggio dovrà essere versato mensilmente dagli studenti del primo anno secondo le istruzioni che saranno a suo tempo indicate; ai "*fuori sede*" assegnatari, iscritti ad anni successivi al primo, l'importo del servizio verrà detratto dalla quota di borsa di studio in sede di conguaglio. L'ammissione nelle residenze degli studenti in situazione di handicap motorio con

invalidità pari al 100%, prescinde da ogni collocazione in graduatoria e dalla distanza in chilometri dal luogo di residenza ma non comporta automaticamente l'attribuzione dello status di "fuori sede".

### **13.2 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI – RIMBORSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE**

Gli studenti idonei assegnatari e non assegnatari possono godere, nei limiti delle norme del presente bando, del servizio ristorazione che viene garantito a mezzo di esercizi pubblici convenzionati, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Per gli **studenti del primo anno idonei ma non assegnatari**, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio ristorazione è fruibile alla tariffa minima, pari a € 2,00 per un pasto tradizionale completo e a € 1,50 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei ma non assegnatari**, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio è del tutto gratuito.

Per tutti gli **studenti assegnatari** di borsa di studio, sia che siano iscritti al **primo anno** sia che siano iscritti ad **anni successivi al primo**, il servizio è gratuito se studenti "in sede" ed è a pagamento, alla tariffa minima sopra indicata, se "pendolari" o "fuori sede".

I candidati sono tenuti a corrispondere la tariffa massima - pari a € 3,00 per un pasto tradizionale completo e a € 2,50 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva se iscritti agli anni successivi al primo e ai corsi di "tipo C". Se iscritti ai primi anni dei corsi di tipo "A" e "B", tale obbligo vige fino alla pubblicazione della graduatoria riassetata. Coloro tra i tipi di candidati soprindicati che a conclusione del concorso risulteranno definitivamente idonei potranno chiedere, *al momento dell'operazione di rimborso della tassa regionale (art. 17)*, il rimborso della differenza tra quanto da loro anticipato dalla data di partecipazione al concorso e quanto effettivamente da loro dovuto.

Gli studenti che saranno collocati nelle graduatorie in una delle condizioni di "Idoneità condizionata" di cui al precedente art. 10.1. comma 3 lett. a) e lett. c) corrisponderanno la tariffa massima per l'accesso al servizio ristorazione fino al momento della rimozione della suddetta condizione.

### **13.3 - CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

Il contributo integrativo per la partecipazione a progetti di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea o da accordi bilaterali non comunitari, sarà concesso ai vincitori della borsa di studio di cui al presente bando, per una sola volta per ciascun corso, per l'importo unitario di € 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di 10 mesi. La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in contanti e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati.

All'importo suddetto va sommato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, pari a € 10000 (cento/00) per i paesi europei ed a € 50000 (cinquecento/00) per i paesi extraeuropei, e detratta la somma corrispondente alla borsa attribuita dall'Università a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il candidato avente diritto al contributo deve produrre, nei modi e termini fissati dal successivo art. 15.14, la documentazione correlata a pena di decadenza dal diritto di fruire del beneficio.

## **ART. 14 - ANTICIPO E SALDO DELLE BORSE DI STUDIO RESTITUZIONE DA PARTE DI STUDENTI DEL 1° ANNO**

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive saranno erogati **a tutti gli idonei assegnatari** anticipi di quote delle borse di studio nei limiti della disponibilità di fondi.

Agli **studenti iscritti al primo anno** dei corsi di laurea, di laurea specialistica, laurea magistrale in Giurisprudenza e di laurea magistrale, la seconda rata della borsa di studio è corrisposta al conseguimento, **entro il 10 agosto 2012**, di un livello minimo di merito di **20 crediti** per i corsi organizzati in periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di **10 crediti** per gli altri (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001). Agli **studenti iscritti al primo anno del corso in Scienze della Formazione Primaria** la seconda rata della borsa di studio è corrisposta al conseguimento, **entro il 10 agosto 2012**, di un livello minimo di **2 annualità o 4 semestri**.

Per i candidati che si trovano nello status di “**Idoneità condizionata all’iscrizione per il 2011/2012 ex art. 1.1 del bando**” o in quello di “**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**” (vedi art. 10.1 lett. a) e c)) è previsto il blocco della corresponsione di ogni acconto attesa la temporaneità della collocazione in graduatoria definitiva che potrebbe notevolmente mutare con il trasferimento di graduatoria.

**Esempio:** *coloro che risultano vincitori (ovvero assegnatari) nella graduatoria degli anni successivi al primo potrebbero finire con l’essere classificati soltanto idonei in quella degli iscritti ai primi anni, compilata esclusivamente sulla base del reddito. In questa evenienza, dunque, la posizione potrebbe mutare in maniera significativa.*

Tuttavia le posizioni degli studenti iscritti ad “*ulteriore semestre*” di tutti i corsi di laurea saranno rivisitate a cadenza quindicinale e, accertata la situazione di diritto venutasi a determinare, si procederà d’ufficio ad inserire gli interessati nella graduatoria di appartenenza alla luce dei dati reperiti erogando le somme di eventuale spettanza.

**Esempio:** *uno studente che a gennaio risulterà laureato ed iscritto al primo anno di corso di laurea magistrale per l’anno accademico 2011/2012 sarà depennato dalle graduatorie degli studenti degli “anni successivi al primo” e la sua posizione diventa definitiva nella graduatoria degli “iscritti al primo anno” e, se vincitore, gli sarà accreditato l’eventuale acconto di cui nel frattempo avranno già fruito i suoi colleghi.*

Anche lo status di “**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**” comporta il blocco della corresponsione di ogni acconto attesa la temporaneità della collocazione in graduatoria definitiva che potrebbe notevolmente mutare con la verifica dei dati di merito.

Per gli studenti iscritti all’“*ulteriore semestre*” dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, di Scienze della Formazione Primaria, sarà bloccata la corresponsione di ogni acconto fino all’eventuale data di conseguimento della laurea, ovvero fino al 30 aprile 2012 (vedi art. 1.1 lettera 1.a).

### **14.1 - INCASSO DELLE SOMME**

L’importo delle borse di studio può essere prelevato presso tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale del Banco di Napoli presentando, di norma, il libretto universitario valido se disponibile, un documento di riconoscimento e l’avviso di pagamento se pervenuto.

Ogni comunicazione relativa all’argomento sarà pubblicata sul sito dell’Azienda e data

all'interessato via e-mail se possibile.

#### **14.1.1 – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME ASSEGNATE**

Gli importi erogati a qualsiasi titolo che non vengano riscossi entro la seconda eventuale emissione di titolo di pagamento, saranno incamerati dall'Azienda.

#### **14.2 – RESTITUZIONE DELL'ACCONTO E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI**

Gli studenti iscritti al "primo anno" di corsi di laurea, laurea magistrale in Giurisprudenza, di laurea magistrale in Scienze della Formazione e laurea magistrale che non avranno conseguito almeno 20 crediti (n. 2 annualità – 4 semestri per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria) entro il **30 novembre 2012**, sono tenuti al rimborso della quota di borsa di studio eventualmente ricevuta in acconto.

Nella fattispecie di cui sopra, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti entro un anno a far data dalla notifica del provvedimento di esclusione e/o restituzione. La restituzione deve avvenire mediante versamento sul conto bancario Banco di Napoli IBAN: IT09A0101003507100000046199, intestato a "A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa" indicando nella causale la dicitura "Restituzione quote B.S. 2011/2012". In caso di inadempienza, alla fine del mese di **gennaio 2014** saranno attivate le procedure legali per il recupero forzoso.

Gli studenti in condizione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, nei casi di cui al 1° comma del presente articolo, sono esonerati dalla restituzione.

### **ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE**

Per godere dei vantaggi previsti, ogni seguente categoria di candidati deve far pervenire agli Uffici dell'Azienda la documentazione di cui ai successivi punti del presente articolo a pena di decadenza dal diritto di fruire dei vantaggi connessi al particolare status autocertificato (art. 19 sub *h*) o, a seconda dei casi, di esclusione dal concorso.

La documentazione, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del candidato e della copia della domanda debitamente firmata, deve essere consegnata, **esclusivamente a mano**, di persona o per mezzo di propri incaricati, presso l'ufficio Adisu in Corso Vittorio Emanuele n. 278.

#### **15.1 - CANDIDATI "FUORI SEDE"**

Il "*fuori sede*" deve esibire, entro e non oltre le **ore 12.00 del 10 novembre 2011**:

- a) contratto di locazione ad uso abitativo per almeno 10 mesi nell'anno accademico 2011/12, ritualmente registrato; se il candidato fruisce di un contratto con scadenza nei mesi successivi alla data di scadenza del concorso potrà presentare un nuovo contratto che, comunque, nell'anno accademico 2011/12 completi il periodo di mesi 10, temporaneamente sarà valida la copia dell'avvenuta richiesta di registrazione del contratto di fitto;
- b) una copia autentica dell'avvenuta denuncia alle Autorità di PS ai sensi della legge n. 191 del 18 maggio 1978, recante in chiaro il nominativo del candidato e, se la denuncia è stata fatta dal soggetto locatario, copia del documento di identificazione di quest'ultimo;
- c) certificato comunale di distanza chilometrica tra il Municipio di residenza e la Casa comunale della sede universitaria.

**I candidati in possesso di un contratto di locazione ritualmente registrato** che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopre

i 10 mesi nell'a.a. 2011/12, devono produrre, entro e non oltre **il 23 settembre 2011**, copia di detto contratto; agli interessati sarà attribuito lo status di “*Fuori Sede con riserva*”, fino al mese di luglio 2012, data che consente di coprire l'intero periodo di dieci mesi, senza soluzione di continuità a far data da settembre 2011. In attesa della regolarizzazione della pratica, se risulterà assegnatario di borsa di studio, riceverà un acconto pari a quello da pendolare.

I contratti di “comodato d'uso di alloggio” o i contratti “verbali” non sostituiscono i contratti di locazione registrati né la documentazione alternativa sopraindicata.

L'elenco dei soggetti che risultano aver concesso in fitto alloggi ai concorrenti con forma e atti alternativi al contratto di locazione registrato, sarà integralmente trasmesso alle Autorità tributarie.

Agli aspiranti “fuori sede” che hanno possibilità di presentare la documentazione entro la data del 10 novembre 2011, cioè dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima delle definitive, l'informazione ex L. 241/90 circa la regolarità della documentazione presentata sarà data esclusivamente via web, sul sito dell'Azienda ([www.adisusob.it](http://www.adisusob.it)) a far data dal **12 novembre 2011 a tutto il 18 novembre 2011**, periodo durante il quale tali aspiranti potranno avvalersi della facoltà di adeguare la documentazione presentata, sulla base delle indicazioni fornite dall'Adisu.

### **15.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2010 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)**

I candidati il cui nucleo familiare abbia usufruito nell'anno d'imposta 2010 esclusivamente di redditi e/o rendite esenti IRPEF, come meglio specificati nel precedente art. 5.2.1, dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011**, documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'ammontare complessivo di tali redditi e/o rendite per l'anno d'imposta 2010 (ad es.: i certificati di riscossione della pensione rilasciati dalle Poste da gennaio a dicembre 2010, prospetto analitico rilasciato dall'INPS o dall'INAIL, etc.), pena l'**esclusione dal concorso**.

### **15.3 - CANDIDATI CD. “AUTONOMI”**

Lo studente che si è dichiarato “autonomo” dal nucleo familiare di origine (vedi art. 5.3) deve produrre entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011**:

- a) stato di famiglia storico;
- b) i documenti fiscali comprovanti i propri redditi da lavoro dipendente od assimilato;
- c) documentazione atta a comprovare che occupa un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine (ultima dichiarazione ICI e/o visure catastali relativi a tale alloggio).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

### **15.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI**

I candidati figli di genitori separati o divorziati (vedi art. 5.5) devono fornire, entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011**, copia della sentenza di separazione/divorzio.

Devono, altresì, fornire il relativo provvedimento del giudice qualora:

- a) sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 c.p.c.);
- b) sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 c. c.);
- c) sia consentita la diversa residenza dei due genitori a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (art. 708 c. p. c.).

- d) uno o entrambi i genitori siano decaduti dalla potestà sui figli o siano stati adottati nei loro confronti i provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. del codice civile;
- e) si sia verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 98, e successive modificazioni, e sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- f) sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato. Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2010/11, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

### **15.5 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI**

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori (vedi art. 5.6) dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011**, certificazione atta a comprovare tale status. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2010/11, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

### **15.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE**

I candidati che fanno parte del nucleo familiare del genitore single (vedi art. 5.7) dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011**, stato di famiglia con indicazione dello stato civile del genitore con cui vivono e atto di nascita. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato. Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta situazione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2010/11, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

### **15.7 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI**

I candidati coniugati (vedi art. 5.8) dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011**, certificato di matrimonio.

Se separati legalmente o divorziati, dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011**, copia della sentenza di separazione/divorzio.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato. Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2010/11, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

### **15.8 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ**

I candidati con status di "religioso in comunità" (vedi art. 5.9) dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011**, documentazione atta a comprovare la propria convivenza anagrafica all'interno di una comunità religiosa.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Inoltre se tutti i componenti di tale comunità hanno fatto voto di povertà, il candidato dovrà produrre entro le **ore 12,00 del 23 settembre 2011** anche documentazione comprovante tale condizione (vedi art. 5.9). Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2010/11, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, relativamente alla situazione già documentata e laddove non siano intervenuti cambiamenti.

### **15.9 – CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE**

I candidati con status di "*rifugiato politico*" o "*apolide*" (vedi art. 5.10) dovranno produrre, entro le **ore 12.00 del 10 novembre 2011**:

– il permesso di soggiorno per "asilo politico", rilasciato dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato;

ovvero:

– la certificazione di apolidia, rilasciata dal Ministero dell'Interno su richiesta dell'interessato mediante apposita procedura amministrativa la cui domanda va fatta tramite la questura competente.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall'art. 5.11 del Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato. Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2010/11, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

Agli aspiranti candidati con status di "*rifugiato politico*" o "*apolide*" che hanno possibilità di presentare la documentazione entro la data del 10 novembre 2011, cioè dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima delle definitive, l'informazione *ex* L. 241/90 circa la regolarità della documentazione presentata sarà data esclusivamente via web, sul sito dell'Azienda a far data **dal 12 novembre 2011 a tutto il 18 novembre 2011**, periodo durante il quale tali aspiranti potranno avvalersi della facoltà di adeguare la documentazione presentata, sulla base delle indicazioni fornite dall'Adisu.

### **15.10 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON-UE**

La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri, così come individuati al precedente art. 5.11, certificata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare aperta nel Paese del candidato, viene valutata dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" ai sensi del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, secondo le modalità previste dalla normativa che regge il concorso.

Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art.33, quarto comma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ed attestante:

- a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;
- b) l'attività lavorativa svolta da ognuno dei componenti il nucleo familiare nel 2010 ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese;
- c) patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, compresa l'indicazione della superficie in metri quadri, in caso negativo andrà espressamente specificato nella

documentazione.

La documentazione deve essere consegnata all'Adisu "Suor Orsola Benincasa" entro le **ore 12.00 del 10 novembre 2011** a pena di **esclusione dal concorso**.

I candidati devono anche dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente posseduti in Italia dal nucleo familiare. I candidati che ottengono il rilascio dell'attestazione ISEE devono produrre comunque i documenti sopra elencati, **a pena di esclusione dal concorso**.

Agli aspiranti candidati stranieri che hanno possibilità di presentare la documentazione entro la data del 10 novembre 2011, cioè dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima delle definitive, l'informazione *ex* L. 241/90 circa la regolarità della documentazione presentata sarà data esclusivamente via web, sul sito dell'Azienda ([www.adisusob.it](http://www.adisusob.it)) a far data dal **12 novembre 2011 a tutto il 18 novembre 2011**, periodo durante il quale tali aspiranti potranno avvalersi della facoltà di adeguare la documentazione presentata, sulla base delle indicazioni fornite dall'Adisu.

### **15.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU**

Per i candidati di nazionalità estera provenienti dai paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano (BISU) (vedi art. 5.12) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, da consegnare improrogabilmente all'Azienda entro le **ore 12,00 del 10 novembre 2011**. I Paesi BISU sono così individuati: Afghanistan; Angola; Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Cambogia; Central African Rep.; Chad; Comoros; Congo Dem. Rep.; Cote d'Ivoire; Djibouti; Equatorial Guinea; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Ghana; Guinea; Guinea Bissau; Haiti; Kenya; Kiribati; Korea, Dem. Rep.; Kyrgyz Rep.; Laos; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Maldives; Mali; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal; Niger; Nigeria; Pakistan; Papua New Guinea; Rwanda; Samoa; Sao Tome & Principe; Senegal; Sierra Leone; Solomon Islands; Somalia; Sudan; Tajikistan; Tanzania; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Uganda; Uzbekistan; Vanuatu; Viet Nam; Yemen; Zambia; Zimbabwe.

La certificazione deve attestare che il candidato non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Ateneo, tale certificazione può essere rilasciata da questa Università. In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall'art. 5.11 del Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale già magistrale, laurea magistrale a ciclo unico già magistrale a ciclo unico, la certificazione di cui al precedente comma potrà essere rilasciata da uno degli enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri.

In tal caso il suddetto ente si impegna per conto del candidato iscritto al primo anno a restituire l'acconto di borsa di studio eventualmente ricevuto se questi, entro la data del **30 novembre 2012**, non avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'art 14.2. Agli aspiranti candidati con status di "*rifugiato politico*" o "*apolide*" che hanno possibilità di presentare la documentazione entro la data del 10 novembre 2011, cioè dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima delle definitive, l'informazione *ex* L. 241/90 circa la regolarità della documentazione presentata sarà data esclusivamente via web, sul sito dell'Azienda a far data dal **12 novembre 2011 a tutto il 18 novembre 2011**, periodo durante il quale tali aspiranti potranno avvalersi della facoltà di adeguare la documentazione presentata, sulla base delle indicazioni fornite dall'Adisu.

## **15.12 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE**

I candidati che abbiano ricongiunto la propria carriera universitaria dopo interruzione (vedi art. 6.7), dovranno produrre, entro le **ore 12.00 del 23 settembre 2011**, documentazione che indichi la durata del periodo di interruzione e che comprovi che durante tale periodo lo studente non abbia compiuto atti di carriera universitaria e non abbia versato le tasse di iscrizione per almeno due anni accademici. I suddetti candidati dovranno inoltre produrre, a seconda dei casi, entro le **ore 12.00 del 23 settembre 2011**, i seguenti documenti:

- a) congedo militare di leva o del servizio civile;
- b) certificato di nascita del figlio, nel caso di studentesse;
- c) documentazione sanitaria d'infermità gravi e prolungate.

In mancanza di tale documentazione, l'anno di prima immatricolazione, così come individuato al precedente art. 6.1, non verrà incrementato di un numero di anni pari alla durata del periodo di interruzione. Il candidato che abbia già documentato la suddetta condizione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2010/11, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

## **15.13 – CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

Il candidato in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% (vedi art. 7) deve produrre, entro le **ore 12.00 del 23 settembre 2011**, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status. In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo quanto esposto all'art. 6 e l'incremento della borsa previsto per tale condizione dall'art. 3.2 non verrà corrisposto.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta condizione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" a partire dall'a.a. 2010/11, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

## **15.14 – CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

A conclusione del corso di studi all'estero nell'ambito di un progetto di mobilità internazionale, gli interessati dovranno produrre, entro le **ore 12.00 del 2 gennaio 2013**, a pena di decadenza dal diritto di fruire dei benefici (art. 19 sub *h*):

- a) copia del contratto sottoscritto con l'Ateneo di provenienza;
- b) la documentazione dell'Università straniera presso la quale si è fruito della borsa dalla quale si evincano la data d'inizio e quella della conclusione del soggiorno e quella dell'Ateneo di appartenenza dalla quale si evinca il conseguimento dei risultati previsti dal programma.

Il contributo sarà versato in un'unica soluzione dopo l'esame della documentazione.

## **15.15 – CANDIDATI RINUNCIATARI O DECADUTI CHE SI REIMMATRICOLANO**

I candidati che abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti dagli studi in anni accademici precedenti al 2011/12 (vedi art. 6.5), devono produrre, entro le **ore 12.00 del 23 settembre 2011**, il documento ufficiale dell'Università presso la quale ha rinunciato agli studi o è decaduto recante il riferimento dell'anno accademico di rinuncia o decadenza dagli studi.

Sono esonerati dall'obbligo di cui sopra i candidati che abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti dagli studi nell'ambito della stessa Università "Suor Orsola Benincasa" e quelli che abbiano già documentato la suddetta condizione al momento della partecipazione ai concorsi banditi dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" a partire dall'a.a. 2010/11.

## ART. 16 - CONTROLLI. EVENTUALI SANZIONI

La tecnologia informatica di cui l'Azienda è provvista, le convenzioni attivate con l'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze (SIATEL), l'Agenzia del Demanio e gli archivi INPS offrono la possibilità di verificare compiutamente e con incroci adeguati le condizioni economico-patrimoniali dei candidati e di ogni singolo appartenente al loro nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione unica rilasciata per ottenere l'attestazione ISEE.

**La consultazione del SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) consente anche di verificare se un membro del nucleo familiare ha percepito somme per aver espletato lavori temporanei a favore di soggetti terzi che a diverso titolo ne abbiano fatto espressa denuncia anche se all'insaputa degli stessi interessati.**

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Azienda si avvarrà dei dati presenti negli archivi delle Istituzioni universitarie, delle Agenzie delle Entrate e dell'INPS, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni. Le conseguenze, in caso di autocertificazione falsa o mendace, sono quelle previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 e dall'art. 23 della Legge n. 390/1991.

L'Adisu è tenuta a segnalare all'Autorità Giudiziaria le autocertificazioni mendaci o non veritiere, affinché questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati:

- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

L'Adisu, per effetto dell'art. 23 l.n. 390 cit., dovrà:

- richiedere il pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, attivando procedure di recupero forzoso, se necessario;
- escludere l'interessato da ogni successiva possibile partecipazione a propri concorsi, per tutta la durata del corso di studi (art. 18 sub n).

In ogni caso gli elenchi degli assegnatari e degli idonei saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per il luogo di residenza dei singoli interessati, così come imposto dall'art. 23 della legge 390/1991.

## ART. 17 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE. MODALITÀ DI RIMBORSO

Gli aventi diritto (idonei assegnatari e non assegnatari) iscritti ad anni successivi al primo e gli iscritti a corsi di dottorato di tutti gli anni di corso, riceveranno il rimborso della tassa regionale.

Agli studenti iscritti al "primo anno" la tassa regionale sarà rimborsata solo dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento del livello minimo di merito.

**L'Azienda comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.**

Il rimborso delle tasse universitarie e contributi universitari non diretti a servizi aggiuntivi avviene in automatico da parte dell'Università cui l'Azienda invierà gli elenchi degli aventi diritto.

L'Azienda pubblicherà detti elenchi, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990, sul sito [www.adisusob.it](http://www.adisusob.it). Non saranno inviate comunicazioni scritte via posta.

## ART. 18 - CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

### **Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati:**

- a) che non abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso entro le ore 12.00 del 23 settembre 2011.

### **Sono esclusi dal concorso i candidati:**

- a) che non posseggano i requisiti di merito e di reddito di cui agli artt. 5, 6 e 7 del bando;
- b) che, nei termini previsti all'art. 1.1, non risulteranno iscritti all'Università per l'a.a. 2011/12;
- c) che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1;
- d) che, effettuando trasferimenti e/o passaggi nell'ambito del "Suor Orsola Benincasa", non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1;
- e) che non avranno compilato il modulo/domanda in maniera corretta e completa, impedendo l'immediato reperimento dei dati negli archivi INPS e/o dell'Università e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie (art. 1.2);
- f) la cui attestazione ISEE non sia stata rilasciata secondo i criteri di cui all'art. 4 sub *a, b, c, d* oppure che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dagli artt. 5.2 e 5.4 non abbiano prodotto attestazione ISEE secondo i criteri di cui all'art. 4 sub *e* ed *f*;
- g) che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dagli artt. 5.2.1 e 5.11, non si siano attenuti a quanto disposto dal bando e non abbiano prodotto la documentazione nei modi e nei termini di cui agli artt. 15.2 e 15.10;
- h) che abbiano già conseguito un titolo universitario di livello pari (anche se conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia) a quello che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2011/12 (art. 6.3);
- i) per i quali non risulti definita e registrata negli archivi dell'Università entro il 07/11/2011 la propria posizione con riferimento agli atti di carriera ed a quelli amministrativi (artt. 1.1 e 6.5), se ed in quanto abbiano richiesto il trasferimento da altro Ateneo o una qualsiasi variazione di carriera tra quelle previste dall'art. 6.5 del bando;
- j) che, in seguito a variazione di carriera, si iscrivano nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono (art. 6.5);
- k) che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera universitaria, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando (art. 6.5);
- l) che siano iscritti per l'anno accademico 2011/12 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale (art. 6.6);
- m) che siano incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 legge n. 390/1991 a seguito di accertate irregolarità per le quali è stata disposta la revoca dei benefici, illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici (art. 16);
- n) che siano beneficiari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, dichiarata espressamente incompatibile con la borsa di studio (art. 20);
- o) che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo adottata dalla Giunta Regionale della Campania.

## **ART. 19 - CASI DI DECADENZA E REVOCA**

Perdono il diritto al conseguimento della borsa di studio o degli incrementi previsti per condizioni personali particolari, nonché dalla possibilità di fruire di particolari condizioni di vantaggio i candidati che:

- a) nel partecipare al concorso abbiano reso dichiarazioni mendaci o non veritiere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16;
- b) perdono i requisiti di merito a seguito di trasferimento durante l'anno accademico 2011/12 ad un corso di studi diverso da quello per il quale avevano ottenuto la borsa di studio;
- c) si trasferiranno ad altra sede universitaria per l'a.a. 2011/12;
- d) rinunceranno agli studi entro il 31 marzo 2013;
- e) partecipando al concorso quali iscritti al primo anno di corso non raggiungeranno, entro il termine del 30 novembre 2012, un livello minimo di merito pari a 20 crediti (2 annualità – 4 semestri per Scienze della Formazione Primaria) (artt. 6.2 e 14.2), con l'eccezione degli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% (art. 7);
- f) conseguano la laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2010/2011, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2011/2012;
- g) conseguano la laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2010/2011 e non proseguano negli studi universitari (art. 10.4);
- h) non avranno prodotto la documentazione richiesta *ex art.* 15 nei termini fissati dal Bando;
- i) che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale la revoca e/o la decadenza dal beneficio sono previste dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo adottata dalla Giunta Regionale della Campania.

La decadenza e la revoca comportano la restituzione all'Azienda delle somme eventualmente percepite o il mancato accredito delle eventuali maggiorazioni cui si avrebbe avuto diritto se fossero state debitamente e tempestivamente documentate secondo quanto disposto dal precedente art. 15. Gli interessati devono provvedere a restituire all'Azienda, a seguito di notifica del relativo provvedimento, le somme da loro dovute entro i termini intimati dall'amministrazione. La restituzione deve avvenire mediante versamento sul conto corrente bancario intestato a "A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa" IBAN: IT09A0101003507100000046199. L'Azienda attiverà le procedure legali per il recupero forzoso in caso di inadempimenti.

## **ART. 20 – COMPATIBILITA'**

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio. La borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

## **ART. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 si forniscono le seguenti informazioni:

**1. Finalità e modalità del trattamento dei dati:** Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al D.Lgs. 196/03. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso sarà svolto dall’A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa in qualità di “titolare del trattamento”, anche mediante l’ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di “responsabili del trattamento” all’uopo designati. In particolar modo i dati saranno custoditi ed elaborati dalla società In4matic s.r.l. con sede in Pavia al corso Cairoli n. 51.

**2. Comunicazione e diffusione dei dati:** Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web [www.adisusob.it](http://www.adisusob.it) e i candidati autorizzano il trattamento e la diffusione dei dati in esse contenuti partecipando al concorso.

**3. Titolare del trattamento:** Il titolare del trattamento è l’A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa con sede in Napoli alla via Suor Orsola n. 10.

**4. Correzione/aggiornamento dei dati:** All’A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa, i candidati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003.

**5. Autorizzazione invio telematico notifica controinteressati ex D.P.R. n. 184/06:** Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/06 i candidati al concorso autorizzano l’A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa alla trasmissione di eventuali notifiche in qualità di controinteressati per via telematica all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione.

## **ART. 22 - NORME DI RINVIO**

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, la legge n. 390/1991 e la Programmazione Regionale adottata dalla Giunta della Regione Campania per l’a.a. 2011/2012 (Deliberazione n. 493 del 28 maggio 2010), costituiscono fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

Il Foro di Napoli è competente per ogni controversia in via esclusiva.

Napoli, 29 luglio 2011

IL DIRETTORE  
*dott. Antonio Cunzio*

IL PRESIDENTE  
*prof. Vincenzo Omaggio*